



Capitaneria di Porto di Molfetta

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

ORDINANZA N° 63/2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTO:** il "Regolamento del porto di Molfetta - Edizione 2008", approvato con Ordinanza n.28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta;
- VISTA:** l'ordinanza n. 122/2011 in data 10/11/2011 con cui sono state apportate modifiche al "Titolo Vili - Disciplina delle attività di alaggio e varo delle unità" della Parte Terza del Regolamento del porto di Molfetta;
- PRESO ATTO:** della nuova configurazione delle concessioni demaniali rilasciate dal Comune di Molfetta alle ditte e/o cantieri navali presenti in località Spiaggia Maddalena all'interno dell'ambito portuale di Molfetta;
- RITENUTO:** necessario aggiornare la regolamentazione locale delle operazioni di alaggio e varo di unità in genere nell'ambito portuale di Molfetta
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

ARTICOLO 1

Il CAPO I del TITOLO Vili del Regolamento del Porto di Molfetta - edizione 2008 è così modificato:

CAPO I

Norme per l'alaggio ed il varo nelle aree di cantiere

Articolo 134

Norme generali

Il tiro a secco di unità in genere sullo scalo di alaggio esistente nel porto di Molfetta, in località "Spiaggia Maddalena" è subordinato a specifica e preventiva dichiarazione di inizio attività effettuata alla Capitaneria di Porto di Molfetta, fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni/Enti locali.

Articolo 135

Comunicazione di alaggio/varo

I titolari/legali rappresentanti dei cantieri navali presso i quali vengono effettuate le operazioni di alaggio e/o varo devono inoltrare, alla Capitaneria di Porto di Molfetta apposita

comunicazione, da presentare in maniera disgiunta per le operazioni di varo e per le operazioni di alaggio, conforme al modello allegato 7(nuovo).

La comunicazione di cui al precedente comma, inoltrata con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo (anche a mezzo fax o posta elettronica), e comunque durante l'orario di apertura degli uffici della Capitaneria di Porto di Molfetta, riportando obbligatoriamente le seguenti notizie:

- Generalità dell'armatore/proprietario;
- Servizio cui è destinata l'unità;
- Nome e numero di iscrizione;
- Materiale di costruzione;
- Lunghezza;
- Stazza lorda e netta;
- Potenza apparato motore;
- Descrizione lavori;
- Giorno ed ora di effettuazione dell'operazione;
- Giorni previsti di permanenza in cantiere (in caso di alaggio);
- Generalità e titolo professionale del responsabile delle operazioni di alaggio e varo;

Il termine di 24 ore di cui al precedente comma potrà essere derogato solo in caso di oggettive esigenze di urgenza derivanti da avarie tali da compromettere la galleggiabilità dell'unità.

La stessa comunicazione e con la medesima tempistica dovrà essere presentata anche in occasione di unità in genere allocate a mezzo autogrù, o con altri mezzi autorizzati al fine di eseguire lavori di manutenzione/riparazione ecc., indicando il nominativo della ditta che effettuerà l'operazione di alaggio/varo, la quale dovrà essere iscritta al registro di cui all'art. 68 C.N..

Articolo 136

Registro delle comunicazioni

E' istituito presso la Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Molfetta un apposito registro nel quale le singole comunicazioni sono cronologicamente annotate.

Articolo 137

Prescrizioni per i cantieri navali

I titolari/legali rappresentanti dei cantieri navali nell'effettuare le operazioni di alaggio/varo/costruzione/manutenzione di unità navali in genere nelle aree di cui al precedente articolo 134 dovranno adottare ogni cautela, precauzione e predisposizione di sicurezza che siano idonee ad evitare danni e incidenti a persone, cose, altre imbarcazioni e cantieri vicini.

Inoltre hanno l'obbligo di provvedere quotidianamente alla pulizia dello scalo antistante le rispettive concessioni, nonché al relativo smaltimento, nei modi previsti dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

Articolo 138

Prescrizioni per le unità navali

I comandanti delle unità navali, nelle manovre navali e cinematiche finalizzate all'accesso al cantiere navale dovranno porre in essere tutte le precauzioni e cautele, ai fini della sicurezza

della navigazione, correlatamente al disposto di cui all'art. Art. 295 del Codice della Navigazione "Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali" in ragion del quale al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione, di cui all'art. Art. 298 "Comando della nave in navigazione", in virtù del quale il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei Fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà, nonché, in ultimo, secondo quanto disposto dalla convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 79 come successivamente emendata).

Articolo 139

Sosta di unità navali allocate a mezzo autogrù

I titolari/legali rappresentanti dei cantieri navali che insistono in località Spiaggia Maddalena del porto di Molfetta in occasione della sosta di unità in genere allocate a mezzo autogrù, o con altri mezzi autorizzati, nelle aree demaniali marittime antistanti le rispettive concessioni per l'esecuzione di lavori di manutenzione/riparazione ecc. dovranno obbligatoriamente presentare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Molfetta nei termini e nei modi previsti dai precedenti articoli del presente regolamento, indicando il nominativo della ditta che effettuerà l'operazione di alaggio/varo, la quale dovrà essere iscritta al registro di cui all'art. 68 C.N. .

ARTICOLO 2

Con la presente ordinanza sono abrogati gli artt. 140, 141, 142, 143 e 144 del regolamento del Porto di Molfetta nonché l'ordinanza n° 122/2011 in data 10.11.2011.

ARTICOLO 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione della stessa nella pagina "Ordinanze" del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta nonché l'opportuna diffusione tramite i locali enti e organi di informazione.-

Molfetta, lì 02.12.2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Flavio Stefano LAGRASTA
(Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)

Alla Capitaneria di Porto di

MOLFETTA

Ricevuta il <u>alle ore</u> N° Registro _____ (timbro e firma)
--

COMUNICAZIONE DI VARO/ALAGGIO UNITA' NAVALE PRESSO CANTIERI NAVALI

Il sottoscritto nato a() il _____
e residente a . (_____) in Via/Piazza _____
n., in qualità di proprietario / armatore / comandante (1)
dell'unità da traffico / pesca / diporto (1) denominata _____
iscritta al n. dei registri di ed avente le seguenti caratteristiche:

- materiale di costruzione: _____
- lunghezza mt. _____
- larghezza mt. _____
- Stazza Lorda tonn. _____
- quantitativo di carburante presente a bordo(litri/tonn.)(1) _____

COMUNICA

che la suddetta unità navale sarà alata/varata(2) presso il cantiere
(indicare nome cantiere) il giorno
/ / alle ore per l'esecuzione dei lavori di seguito
specificati: _____

Congiuntamente con il titolare del cantiere navale si **DICHIARA:**

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n°28/2008 in data 17.06.2008 (Regolamento del Porto) della Capitaneria di porto di Molfetta e di attenersi alle prescrizioni contenute nella stessa in particolare del Titolo Vili;
- che l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata con mezzi ed attrezzature idonee, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata delle stesse;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alle banchine ed alle infrastrutture portuali in genere;
- che il personale addetto all'effettuazione dell'operazione è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che il responsabile alla sicurezza per l'operazione da effettuare è: _____
- che nel caso lo specchio acqueo interessato dall'operazione non fosse libero per effettuare l'attività in sicurezza, si darà inizio all'alaggio/varo non appena saranno nuovamente garantite le condizioni di massima sicurezza;
- di essere a conoscenza che immediatamente dopo il termine dell'operazione, il comandante dell'unità navale dovrà recarsi presso la locale Autorità Marittima per regolarizzare la posizione amministrativa dell'unità e del personale imbarcato;
- di manovrare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificare durante le operazioni di alaggio e/o varo.

_____, _____
(Luogo) (Data)

L'Armatore/Proprietario/Comandante dell'Unità

Il Titolare del Cantiere

(1) Depennare come opportuno

(2) Depennare come opportuno (va presentata una comunicazione per l'alaggio ed una per il varo).